

COMUNE DI BAGALADI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

N. 17 DEL 21.02.2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPLICATE ALL'UTENZA PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENCINQUE** il giorno **VENTUNO** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore 13,00, si è riunita la Giunta Comunale, con l'osservanza delle modalità di legge, nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MONORCHIO SANTO	Sindaco	X	
MARRAPODI ANTONINO	Vice-Sindaco		X
LABATE ADALGISA	Assessore	X	

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni,

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione:

- Il Responsabile dell'Area Finanziaria- Tributi ha espresso, per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267
- Il Responsabile dell'Area Finanziaria- Tributi ha espresso, per quanto concerne il profilo della regolarità contabile, **PARERE FAVOREVOLE**;

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D. Lgs. n.267/2000 che prevede che al bilancio di previsione siano allegare, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;

Fatto presente che questo Comune gestisce il Servizio Idrico Integrato, relativo all'insieme dei servizi pubblici di distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in economia, mediante l'utilizzo di mezzi e manodopera comunale e ricorrendo all'affidamento a ditte terze solo per operazioni straordinarie ai quali non si può provvedere con il personale comunale;

Dato atto che l'art. 21, comma 19 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito all'AEEGSI - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - che dal 1° gennaio 2018 ha assunto la denominazione di ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;

Visto il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), allegato alla predetta deliberazione 665/2017/R/IDR con cui sono state fornite le disposizioni in materia di articolazione tariffaria e, in particolare:

a. che i corrispettivi applicati alle utenze domestiche siano articolati, a partire dal 2018, prevedendo per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

a.1 una quota fissa (Euro/anno), indipendente dal volume consumato, e quantificata, distintamente, per il servizio acquedotto, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, con addebito della quota fissa in funzione dei servizi attivi per ciascun utente.

a.2 una quota variabile per il servizio di fognatura e depurazione proporzionale al consumo non articolata per scaglioni, e calcolata sulla base del valore assunto negli anni precedenti;

a.3 una quota variabile (Euro/mc) per il servizio acquedotto, proporzionale al consumo e modulata per scaglioni, secondo il seguente schema:

I. una fascia di consumo annuo agevolato, solo per le utenze domestiche residenti, definita tenuto conto dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/abitate/giorno, ossia a 18,25 mc/abitate/anno con il valore della tariffa da determinare in un intervallo di valori dal 20,00 % al 50,00 % in meno rispetto alla tariffa base;

II. una fascia a tariffa base, per come assunta nell'articolazione tariffaria previgente;

III. da una a tre fasce di eccedenza, cui applicare tariffe tra loro crescenti.

a.4 il rapporto tra la tariffa agevolata e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1:6;

a.5 la medesima struttura della quota variabile si applica alle utenze domestiche non residenti, ad eccezione dell'obbligo di prevedere una prima fascia di a tariffa agevolata;

b. che i corrispettivi applicati alle diverse tipologie di utenze non domestiche siano articolati, a partire dal 2018, prevedendo per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

b.1 una quota fissa (Euro/anno), indipendente dal volume consumato, e quantificata, distintamente, per il servizio acquedotto, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, con addebito della quota fissa in funzione dei servizi attivi per ciascun utente;

b.2 una quota variabile per il servizio di fognatura e depurazione proporzionale al consumo non articolata per scaglioni;

b.3 una quota variabile (Euro/mc) per il servizio acquedotto, proporzionale al consumo che può essere articolata, secondo il seguente schema:

I. una fascia a tariffa base, per come assunta nell'articolazione tariffaria previgente;

II. da una a tre fasce di eccedenza, cui applicare tariffe tra loro crescenti, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente.

Vista la deliberazione del 5 maggio 2016 n° 218/2016/R/idr con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il Testo Integrato la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale, da cui si rileva in particolare:

a) all'art. 10.1 le modalità di calcolo del consumo medio annuo;

b) all'art. 10.3 la previsione che in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dall'Ente o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, gli Enti procedono a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza simile;

c) all'art. 11.1 relativo alle modalità per il calcolo del consumo stimato in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dall'Ente o da autoletture;

d) all'art. 11.3 la previsione che in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, l'Ente può procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, mediante il consumo stimato, a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile;

Rilevato altresì che:

- l'Ente di Governo d'Ambito per l'intera Regione Calabria è ARRICAL (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria);
- l'ARRICAL con Decreto n. 01 del 20 gennaio 2023 del Commissario Straordinario (poi aggiornato con Decreto n. 9 del 22 febbraio 2023) ha emanato un Cronoprogramma di subentro alle attuali gestioni del Gestore Unico d'Ambito individuato nella Società Pubblica Sorical Spa;
- insieme al cronoprogramma è stata approvata una "Declaratoria" con l'indicazione dei vari adempimenti in capo al Gestore Unico e ai gestori attuali del SII;

Considerato che:

gli articoli 1 e 2 della Declaratoria hanno stabilito che:

- i costi del servizio devono essere valorizzati nei PEF e dovranno comprendere quelli per il personale, sostenuti dal Comune, per le materie prime e di consumo, per i servizi, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria non capitalizzate;
- i PEF del Servizio Idrico Integrato siano inviati ad ARRICAL per loro validazione;

Preso atto della comunicazione, acquisita in data 14/11/2024, al protocollo n. 7246;

con la quale ARRICAL suggerisce ai comuni, in ordine alla scadenza temporale del bilancio di previsione 2025, di confermare le tariffe applicate all'utenza nell' 2024, nelle more della

valorizzazione del moltiplicatore tariffario determinato dalla corretta compilazione del modello PEF per l'annualità 2025 che sarà predisposto dalla stessa Autorità trasmesso ai Comuni entro il mese di gennaio 2025;

Dato atto che l'ARRICAL non ha inviato modello PEF per la compilazione e che, in ogni caso, si ritiene, per come richiesto

, come suggerito da ARRICAL, confermare le tariffe stabilite per l'anno 2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale, n. 29 del 05.03.2024, con la quale sono state determinate le tariffe del servizio idrico integrato da applicare all'utenza nell'annualità 2024;

Richiamati:

l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024 (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2025) che ha disposto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025 e autorizzato, sino alla medesima data, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria -Tributi in ordine alla correttezza tecnica amministrativa e alla regolarità contabile, trascritti sul retro della presente deliberazione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

di confermare le tariffe del Sistema Idrico Integrato, applicate all'utenza nell'anno 2024 e determinate con deliberazione della Giunta comunale già approvate per l'anno 2024, con deliberazione della Giunta comunale, n.29 del 05/03/2024;

di stabilire che nel caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura del consumo, sarà applicato un consumo confermato una fascia di consumo annuo agevolato per il servizio di € 55,00 mc/anno/ persona.

Inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione , 2025/2027 , con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel, immediatamente eseguibile.

Deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 21.02.2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Ing. Santo Monorchid)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(d.ssa Patrizia Bognoni)

PARERE DEI RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI
(Art. 149 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Parere di regolarità tecnica- amministrativa: **PARERE FAVOREVOLE**
Il Responsabile Ufficio Tributi

Parere di regolarità tecnica- amministrativa: **PARERE FAVOREVOLE**
Il Responsabile Ufficio Tributi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e, contestualmente, è comunicata ai capigruppo consiliari.

Reg. Pubbl. n°..... del ~~27~~ **27 FEB**, 2025

L'addetto alla pubblicazione

(Francesca Suraci)

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/02/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.vo n. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
(d.ssa Patrizia Bognoni)